

Delibera C.C. n. 19 del 28.07.2014

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF – ANNO 2015

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che :

- Con il c. 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/ 2011, viene abrogato l'art. 5 del D.Lgs. n. 23/ 2011 e viene esclusa, a decorrere dall'anno 2012, la sospensione del potere dei comuni di istituire ovvero di aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

In sostanza, i comuni, fatte salve le delibere adottate in base alla predetta norma abrogata, **possono, già a partire dal 2012, aumentare liberamente l'addizionale Irpef.**

*Visto* l'art.53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli EE.LL., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**DATO ATTO** che, in virtù della vigente disciplina dettata dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono disporre :

- la variazione dell'aliquota dell'addizionale nella misura massima dello 0,8 %;
- l'applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

**VALUTATA** la necessità, al fine di poter disporre dei mezzi finanziari in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, di determinare la seguente aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, senza alcuna soglia di esenzione, per l'anno **2015**: 7<sup>0</sup>/<sub>00</sub>

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.”;*

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 e successive modifiche che differiscono al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;

- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato (ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000)

#### **UDITI:**

-**l'intervento** del Consigliere CAPIRONE Luigi che si dichiara contrario all'aumento dell'addizionale IRPEF in quanto colpisce i lavoratori dipendenti ed i pensionati, mentre gli imprenditori dichiarano redditi inferiori ai lavoratori dipendenti;

-**la replica** del Consigliere FAGA Fabio che non condivide la posizione del consigliere Capirone;

-**l'intervento** del Consigliere GRUNER Enrico che ritiene non opportuno incrementare l'addizionale IRPEF in quanto colpisce anche le fasce deboli;

**Con voti** 05 favorevoli, 02 contrari (Capirone e Gruner) 02 astenuti (Faga e Locatto) su n.09 presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2) di approvare per l'anno 2015, l' aliquota senza alcuna soglia di esenzione, per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, come segue : 7<sup>0</sup>/<sub>00</sub>

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015, mentre, ai fini della determinazione dell'acconto, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002;

4) di disporre per la presente deliberazione tariffaria, avente valore regolamentare, relativa alle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002;

- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione .

5) di approvare con efficacia dal 1° gennaio 2015 , l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F..